



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 115
del 30/06/2022

OGGETTO:

ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N° 311/2004 - UTILIZZAZIONE TEMPORANEA AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMUNE DI BADALUCCO (IM) - AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 13:05, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 13:05 il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Francesca STELLA SEGRETARIO GENERALE, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Dott. MARIO - Sindaco	Sì
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	Sì
DUMARTE BARBARA - Assessore	Sì
FESTA DANIELE - Assessore	Sì
CANE LAURA - Assessore	Sì
FICHERA MANUEL - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Dott. MARIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Badalucco, con nota acquisita al protocollo generale il 06/06/2022 al n° 14981, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione a poter conferire incarico temporaneo retribuito – cd. scavalco – per un massimo di 12 ore settimanali e a partire dal 15/06/2022, alla Sig.ra Maura Olivieri, categoria C2, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questa Amministrazione con il profilo di Agente di Polizia Locale;

RICHIAMATO l'art. 14 del CCNL 22/01/2004, il quale consente un'autorizzazione in tal senso, così disponendo:

“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”;

SOTTOLINEATO tuttavia che la norma contrattuale sopra riportata precisa espressamente *“per una parte del tempo di lavoro d'obbligo”;*

RICHIAMATO all'uopo l'art. 1, comma 557, della L. n° 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) mediante il quale è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali, con attenzione particolare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che permette a tali Comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni a ciò autorizzati (*“557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.”;*)

DATO ATTO in particolare che:

- al riguardo il Consiglio di Stato, con proprio parere n° 2141/2005 del 25/05/2005, e il Ministero dell'Interno, con circolare n° 2 in data 04/10/2005, raffigurano il disposto appena richiamato come una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001;
- viene pertanto confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale;
- per ragioni di coerenza sistematica, ad integrazione è applicabile la vigente disciplina stabilita per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del 14/09/2000, beninteso per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l'ente di originaria appartenenza;
- l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 08/04/2003, n° 66, come integrato dal D.Lgs. 19/07/2004, n° 213), in tema di orario di lavoro che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali;

PRESO ATTO che il riferimento dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 all'orario settimanale d'obbligo può essere agevolmente superato dalla considerazione che – come autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato con il parere sopracitato – la norma di cui all'art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n° 311 si atteggia quale disposizione speciale e derogatoria consentendo, per ciò stesso, il superamento, nel limite delle 48 ore settimanali, dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali;

RITENUTO di dover comunque subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla compatibilità del servizio svolto dalla dipendente presso il Comune di Taggia, dando atto che gli orari di servizio dovranno essere preventivamente e prioritariamente concordati con il dipendente Comando di Polizia Locale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 84 del 14/05/2020 ad oggetto “Dipendenti comunali – Incarichi a vario titolo per servizio presso altre pubbliche amministrazioni – Determinazione criteri per il rilascio delle autorizzazioni”, la quale prevede:

- _ la possibilità di concedere al personale dipendente l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa al di fuori dell’orario di servizio, esclusivamente presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- _ un numero di ore settimanali autorizzabili massimo di 10;
- _ la revocabilità “*ad nutum*”, mediante semplice comunicazione scritta da notificare al dipendente e trasmettere all’Amministrazione interessata;
- _ l’imprescindibile parere favorevole rilasciato dal responsabile del Servizio presso cui è impiegato il dipendente richiesto;
- _ che in caso di proroga, il necessario parere del responsabile debba attestare che nel periodo precedentemente autorizzato non si sono riscontrati disservizi o problematiche imputabili all’incarico assunto;
- _ che per lo svolgimento dell’incarico in nessun caso possano essere utilizzati mezzi, macchine, attrezzature e quant’altro di proprietà di questo Ente, specificando che in tale evenienza si rilevarebbe una violazione dei doveri d’ufficio con conseguenze di carattere disciplinare;

RISCONTRATO a tale proposito il nulla osta espresso dal Comandante della Polizia Locale;

OTTENUTO il consenso della lavoratrice interessata, da riportare in calce alla apposita convenzione da stipulare tra le Parti per regolarne i rapporti;

CONSIDERATO di poter pertanto autorizzare la predetta dipendente allo svolgimento dell’incarico sopra descritto presso il Comune richiedente, nel limite di n° 10 ore settimanali previa approvazione di apposita bozza di convenzione allegata al presente atto, a far data dal prossimo giorno 01/07;

ESAMINATA la bozza di convenzione allegata, all’uopo redatta;

RICONOSCIUTO che il presente provvedimento non comporta il sostenimento di maggiori spese per l’Ente;

VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004;

VISTO l’art. 14 del CCNL 22/01/2004;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Economico/ Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

A VOTI UNANIMI espressi nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A

1. **DI ESPRIMERE** parere favorevole e di aderire alla richiesta di autorizzazione per il conferimento di incarico a scavalco a favore della dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Maura Olivieri, categoria C2, Agente di Polizia Locale, da parte del Comune di Badalucco, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004;
2. **DI STABILIRE** che l’incarico sia caratterizzato da un massimo di 10 ore settimanali e a valere per il periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022, subordinando lo stesso alla compatibilità col servizio svolto dalla dipendente presso il Comune di Taggia e previo accordo sugli orari di servizio da osservare;
3. **DI DARE ATTO** che il trattamento economico ordinario e quello accessorio delle prestazioni aggiuntive, nonché l’eventuale rimborso delle spese sostenute dal dipendente per recarsi presso il Comune di Badalucco, saranno poste in carico allo stesso Comune di Badalucco, che provvederà direttamente alla liquidazione alla dipendente;

4. **DI APPROVARE** conseguentemente la bozza di convenzione allegata sub A) – che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – disciplinante i rapporti tra il Comune di Badalucco e il Comune di Taggia in merito all'utilizzazione temporanea dell'Agente di Polizia Locale;
5. **DI RIBADIRE** altresì che, qualora lo svolgimento dell'attività professionale contrasti o risulti non compatibile con il lavoro svolto presso il Comune di Taggia, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata;
6. **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del richiamato D.Lgs. n° 267/2000, stante l'urgenza di procedere entro l'inizio del servizio stabilito per il giorno 1 p.v..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CONIO Dott. MARIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca STELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005